



EDITORIALE

I CRIMINI DELL'UBBIDIENZA E I COMPITI DELLA GIUSTIZIA PENALE

L emergere di una giustizia penale internazionale appare un fenomeno irreversibile. Le tragedie e le violenze collettive del XX secolo e l'insanguinato inizio del III millennio hanno ormai interpellato anche il diritto penale, avviato ad avere un ruolo (pur tutto da indagare) di fronte a questi fenomeni: al diritto penale è infatti chiesto, insieme ad altri strumenti, di scongiurare le derive più drammatiche di simili tragedie e violenze e di essere un monito rivolto alla comunità internazionale, agli Stati e ai singoli affinché certe atrocità non abbiano più a ripetersi.

Il diritto penale internazionale, nella tragica delicatezza del suo oggetto e nella complessità delle questioni che intende regolare, è intriso di fascino e ambiguità: il tema del male radicale e banale interroga qui, senza mediazioni, il diritto da cui ci si attende un richiamo limpido a fronte delle torbide vicende sulle quali vorrebbe incidere. Eppure il diritto penale internazionale (cui si aggrappano le persone offese, se non interi popoli) è profondamente condizionato, oltre che dalla politica e dal primato della sovranità, dai suoi stessi limiti, fra cui il suo intervenire, di fatto, *ex post* rispetto alle violazioni, il suo essere necessariamente selettivo e sovente piegato a esigenze di vendetta su scala non di rado planetaria.

Ecco allora che i nuovi problemi dischiusi dai crimini dell'ubbidienza trovano nel diritto e nella giustizia penali internazionali ancora risposte antiche, centrate cioè su processi che sfociano nell'applicazione (selettiva, appunto) di pene detentive. Tali risposte, per quanto possano apparire importanti, si rivelano però inadeguate a soddisfare le spinose domande di giustizia che si stagliano sullo sfondo: un'inadeguatezza che investe il profi-

lo dell'efficacia e quello della coerenza con l'orizzonte di tutela disegnato dagli strumenti giuridici internazionali.

La macroscopica rilevanza degli illeciti (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra), caratterizzati dall'essere- quasi per definizione- crimini atroci, massivi e perpetrati in modo sistematico e organizzato, sembra scombinare le categorie penalistiche e processuali cui siamo abituati. Un esempio, fra tutti, riguarda l'evidente incapacità del quantum di pena eventualmente inflitta di segnalare- se vogliamo, persino di misurare- la gravità delle violazioni e di contenere dentro un giudizio socialmente significativo la mostruosità e l'orrore di certe condotte. Si tratta- parrebbe- proprio di "crimini che non si possono né punire né perdonare", riprendendo una riflessione di Hannah Arendt che è diventata il titolo di un bel libro di Antoine Garapon.

Eppure, accanto all'emergere di una giustizia penale internazionale, giocata su di un modello giudiziario-repressivo, stanno prendendo piede, a partire dalla straordinaria esperienza sudafricana, sistemi di giustizia riparativa fondati sul riconoscimento della verità e sul sostegno a percorsi di riconciliazione. Simili percorsi promuovono dinamiche collettive di responsabilizzazione dei colpevoli in grado di scardinare i perversi meccanismi dell'obbedienza all'autorità i quali agiscono come poderosi fattori di accecamento della coscienza, rendendo umanamente possibili anche i più impensabili gesti di disumana crudeltà.

I cammini della responsabilità e della condivisione della memoria in vista di una riconciliazione sono intrisi di saggezza pratica (Ricoeur) e riescono, come ci insegna- fra le altre la Truth and Reconciliation Commission del Sud Africa, a interrompere l'eterno ritorno tipico della sterile intransigenza dell'odio, cresciuta magari all'ombra di antiche storie che parlano di popoli feriti e fatti reciproci e irreparabili.

Le esigenti domande di giustizia sollevate dagli illeciti internazionali e i risultati sorprendenti dei programmi di giustizia riparativa, d'altra parte, chiedono al diritto e al processo penali, a loro volta, trasformazioni dirimpenti: in questi contesti drammatici, viene alla luce per esempio una importante- seppure troppo trascurata- funzione precettiva del diritto che, a cominciare dalla formulazione delle fattispecie di reato (e prima ancora di giungere alle pene), rappresenta un decisivo presidio contro il ripetersi dei crimini di competenza della Corte penale internazionale.

I bisogni reali delle persone catapultate dentro le terribili vicende che coprono di disgusto e indignazione il mondo intero ci parlano, poi, paradossalmente, di giustizia e verità, più che di ritorsione e vendetta: ci mostrano l'urgenza di un inedito ruolo riparativo (prima ancora che meramente afflittivo) dello stesso momento processuale, ove inteso come luogo di narrazione di una verità collettiva e come iniziale occasione di riconoscimento per le persone offese, grazie alla sentenza che- in questo rinnovato scenario- gioca innanzitutto un ruolo 'performativo', nell'affermare incisivamente, nella sfera pubblica e civica della comunità internazionale, l'illiceità (anzi: la contrarietà all'umano) di una certa condotta.

La saggezza pratica, che costituisce la chiave di lettura di tutti i contributi che seguono, è coraggiosa, senza connotarsi di retorico eroismo. Non è- osiamo esprimerci così, sicuri di non essere fraintesi- né banale né radicale: si tratta insomma di una saggezza a portata di mano che diviene, come ci è stato limpidamente suggerito da Adolfo Ceretti sulle pagine di questa rivista (n. 6/2004), una praticabile forma di perdono per i crimini che non si possono punire, ma che forse- in qualche modo misterioso- si possono persino perdonare.

Claudia Mazzucato